

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 1-3-2012 n. 3

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 marzo 2012, n. 10.

L.P. 1 marzo 2012, n. 3 ⁽¹⁾.

Modificazioni della *legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13* (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 marzo 2012, n. 10.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Modificazione dell'[articolo 1 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13](#) (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).*

1. Il comma 1 dell'[articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2009](#) è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia autonoma di Trento favorisce la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle caratteristiche delle bevande nonché del loro utilizzo, l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari e delle bevande. Per queste finalità la Provincia promuove:

- a) il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale;
 - b) la diffusione di forme di distribuzione a basso impatto ambientale;
 - c) l'organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari."
-

Art. 2 *Modificazione dell'[articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2009](#).*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'[articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2009](#) dopo le parole: "prodotti agricoli e agroalimentari" sono inserite le seguenti: "e bevande".

Art. 3. *Modificazioni dell'[articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2009](#).*

1. Ai comma 1 dell'[articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2009](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) favorire l'incremento della vendita di prodotti a basso impatto ambientale nonché altre misure di sviluppo della filiera corta, compresa la riserva di appositi spazi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale;"

c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) promuovere iniziative per ridurre gli imballaggi nel settore della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande, anche ai fini dell'individuazione d'interventi da inserire nei programmi di gestione dei rifiuti previsti dall'[articolo 4 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5](#) (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)."

Art. 4 *Sostituzione dell'[articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 2009](#).*

1. L'[articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità

1. La Provincia promuove e favorisce la conoscenza e l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari e delle bevande di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale da parte degli esercenti attività di ristorazione privata o di ospitalità operanti in Trentino, con particolare riferimento ai proprietari o ai gestori di rifugi alpini."

Art. 5 *Modificazione dell'[articolo 9 della legge provinciale n. 13 del 2009](#).*

1. Il comma 3 dell'[articolo 9 della legge provinciale n. 13 del 2009](#) è sostituito dal seguente:

"3. La Provincia può intervenire con specifici aiuti per la costituzione delle filiere corte

dedicate alla ristorazione nell'ambito dell'attuazione della [legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6](#) (legge provinciale sugli incentivi alle imprese),"

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
